

# Successioni transfrontaliere: residenza in un solo Stato Ue

## CORTE DI GIUSTIZIA

**Il Paese in cui il de cuius viveva abitualmente indica la legge applicabile**

A cura di

**Antonio Longo**

Si ha una «successione con implicazioni transfrontaliere» quando il de cuius, cittadino di uno Stato Ue, risiedeva in un altro Stato Ue al momento del decesso, ma non aveva interrotto i propri legami con il primo Stato in cui si trovano i beni che compongono la successione. L'ultima «residenza abituale» del defunto, che di regola indica la legge applicabile alla successione, va individuata all'interno di uno solo dei due Stati. Sono questi i principi stabiliti dalla Corte di giustizia europea nella sentenza del 16 luglio 2020, causa C-80/19, concernente l'interpretazione del regolamento (Ue) 650/2012 sulle successioni a causa di morte.

Il caso riguarda la successione di una cittadina lituana, domiciliata in Germania perché sposata con un tedesco. La signora aveva redatto testamento dinanzi a un **notaio** lituano designando il figlio, cittadino lituano, come erede universale.

Al momento del decesso, avvenuto in Germania, il patrimonio includeva beni immobili in Lituania. Il figlio aveva quindi contattato un **notaio** lituano per il rilascio di un certificato successorio, ma questi si era rifiutato di redigere il certificato, con la motivazione che la residenza abituale della defunta, secondo l'articolo 4 del regolamento, doveva ri-

tenersi in Germania, ancorché il coniuge (tedesco) superstite avesse rinunciato a ogni diritto sull'eredità.

La pronuncia affronta alcune tematiche di natura procedimentale, ma le principali questioni sostanziali possono essere così sintetizzate:

- se il caso esaminato potesse rientrare nella nozione di «successione con implicazioni transfrontaliere», ex regolamento 650/2012;
- e se, in questa fattispecie, l'ultima residenza abituale - ex articolo 4 di tale regolamento - dovesse essere fissata in un solo Stato membro.

A parere dei giudici comunitari, si tratta di questioni strettamente collegate e la risposta alla seconda risulta propedeutica alla prima.

### Gli elementi e la valutazione

Per stabilire se una successione presenti implicazioni transfrontaliere occorre anzitutto determinare lo Stato della residenza abituale del de cuius al momento del decesso: una nozione che non è definita dal regolamento.

A tal fine, la Corte ritiene utili le indicazioni provenienti dai considerando 23 e 24 del regolamento stesso. L'accertamento della residenza abituale del defunto (compito rimesso all'autorità competente che si occupa della successione) deve tener conto sia del criterio generale di collegamento costituito dalla residenza (civilistica) al momento della morte, sia dell'insieme delle circostanze della vita negli anni precedenti, con particolare riferimento alla durata e alla regolarità del soggiorno nello Stato interessato, nonché alle condizioni e alle ragioni del soggiorno stesso.

La residenza abituale così determinata deve quindi rivelare un collegamento «stretto» e «stabile» tra la successione e lo Stato interessato, ed essere individuata all'interno di un solo Stato per evitare la «frammentazione» della successione.

La verifica può non essere agevole. Così, se il defunto era cittadino di uno Stato o li possedeva tutti i suoi beni principali, la cittadinanza o il luogo in cui tali beni sono situati potrebbero costituire un elemento speciale per l'individuazione della residenza abituale, anche qualora per motivi professionali egli fosse andato a vivere in un altro Stato, ma avesse mantenuto un legame stretto e stabile con lo Stato di origine.

Stabilita in questi termini l'ultima residenza abituale, alla Corte era stato chiesto di valutare se la successione in oggetto avesse carattere «transfrontaliero» a causa della localizzazione di un altro elemento (alcuni beni ereditari) in uno Stato diverso da quello dell'ultima residenza del de cuius. A questa domanda la Corte risponde positivamente, richiamando il proprio precedente orientamento (sentenza Oberle, C-20/17) e le conclusioni dell'avvocato generale, ma rimandando al giudice del rinvio il compito di effettuare eventuali ulteriori verifiche in fatto.

La pronuncia dei giudici comunitari sottolinea l'importanza di una oculata pianificazione successoria del patrimonio delle famiglie internazionali, con l'obiettivo - per citare la stessa normativa comunitaria - di «semplificare la vita degli eredi» determinando ex ante la legge applicabile all'intera successione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## I CASI RISOLTI

### **RISPOSTA 206/2020**

Tizio, residente in Francia, muore lasciando il coniuge residente in Francia e la figlia residente in Italia (che rinuncia alla riserva ereditaria). Oltre a immobili siti in Francia, Tizio deteneva un immobile in Italia.

**La legge francese disciplina gli aspetti civilistici della successione e individua la moglie come erede. Ai fini fiscali si applicano le norme italiane e il tributo successorio è dovuto sugli immobili italiani secondo le aliquote (4%) e le franchigie di esenzione (1 milione di euro) previste.**

### **RISPOSTA 464/2019**

Caio, residente in Danimarca, riceve in conto di legittima da parte dei genitori, residenti in Italia, alcuni beni immobili situati in Italia.

**L'imposta sulle donazioni si applica su tutti i beni ovunque esistenti, poiché i donanti sono residenti in Italia.**

**L'atto di donazione sarà soggetto a registrazione in Italia in termine fisso e si applicheranno l'imposta ipotecaria e catastale (rispettivamente 2 e 1 per cento) sul valore dell'immobile (200 euro ciascuna se "prima casa").**

### **RISPOSTA 371/2019**

Sempronio, deceduto in Australia, dove era residente, con testamento aveva nominato Mevio "trustee" di un trust estero appositamente costituito, con beneficiaria la nipote di Sempronio.

**Al conferimento di beni in trust l'agenzia delle Entrate ritiene applicabile l'imposta sulle successioni e donazioni con l'aliquota del 6%, senza alcuna franchigia. Poiché il de cuius era residente in Australia al momento della morte, ma i beni conferiti nel trust testamentario si trovano in Italia.**